



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

DFP – 0017923 - 14/04/2008 – 1.2.3.4

Parere UPPA n. 30/08

Al Comune di Marano di Napoli
Ufficio Segreteria generale
C.so Umberto I, 16
80016 - Marano di Napoli (NA)

OGGETTO: Proroga contratti a tempo determinato.

Si fa riferimento alla nota n. 86 del 26 marzo 2008 con la quale codesta amministrazione chiede chiarimenti in ordine all'applicabilità dell'art. 36 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 3, comma 79, legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare il Comune chiede se sia possibile prorogare contratti a tempo determinato, stipulati ai sensi dell'art. 90 del T.U.E.L., scaduti in data 31.12.2007 e prorogati al 30.03.2008.

Al riguardo, occorre ricordare che, a seguito delle modifiche intervenute con l'entrata in vigore della nuova legge finanziaria, l'art. 36 prevede un serie di limiti restrittivi all'impiego di forme contrattuali flessibili da parte della pubblica amministrazione.

Tale disposizione detta, in particolare, una nuova disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, con conseguente disapplicazione per le amministrazioni pubbliche, nel regime ordinario, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Il contratto a tempo determinato, in particolare, può essere stipulato per periodi non superiori ai tre mesi o per esigenze stagionali, per evitare che un uso continuato ed improprio dello stesso, anche nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs 368/2001, determini il costituirsi di lavoro precario.

Come chiarito dalla circolare di questo Dipartimento, del 19 marzo 2008, n. 3, la proroga è ammessa soltanto fino al raggiungimento del limite massimo dei tre mesi ed è quindi vietata nel caso in cui il contratto abbia già un termine iniziale pari al trimestre.

In ogni caso, in relazione alla disciplina descritta vi sono alcune tipologie di incarichi conferiti a tempo determinato che, ad avviso del legislatore, rimangono escluse dal nuovo regime descritto dall'art. 36, comma 1. Si tratta degli incarichi elencati al comma 7 tra cui, per espressa disposizione, rientrano quelli che sorgono con contratti a tempo determinato relativi agli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della Giunta o degli assessori (articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Si tratta di contratti di lavoro che nascono *intuitu personae* in virtù di un rapporto fiduciario con il soggetto conferente e che hanno natura di per sé limitata nel tempo, in relazione alla durata del mandato politico. Per tali tipologie di incarichi la natura speciale dei contratti ha del resto fatto sì che rimanessero esclusi dall'applicabilità della disciplina

sulla stabilizzazione. La specialità dell'incarico, la durata temporanea, il rapporto fiduciario sono elementi meritevoli che prevalgono sull'elemento contrattuale del termine escludendo la precarietà del rapporto e possibili aspettative di "stabilizzazione" da parte del personale interessato.

Ciò posto, alla luce di quanto espresso, lo scrivente ufficio è del parere che codesta amministrazione possa prorogare i contratti in questione, non contravvenendo nei limiti temporali fissati in materia dal nuovo art. 36 del d. lgs. 165/2001.

Il Direttore dell'Ufficio
Francesco Verbaro